

N. 1134/2013 R.G. DIB.
N. 7199/2011 R.G. N.R.

N. 1619/2014 Sent.
Depositata il
N. Reg. Esec.
N. Part. Cred.
Scheda il



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale di Udine
ex sezione Distaccata di Palmanova**

Il Tribunale di Udine, in composizione monoeratica, nella persona del giudice dott. Roberto Pecile ha pronunciato all'udienza del 17 settembre 2014 la seguente

SENTENZA

nel procedimento a carico di:

[redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted]
[redacted] - con domicilio ivi eletto

- libero presente -

IMPUTATO

per la contravvenzione di cui all'art. 30 co. 1 lett. H L.157/92, per aver esercitato la caccia utilizzando un fucile Cal. 12 ad anima liscia predisposto ad incamerare quattro cartucce (mezzo vietato dall'art. 13 della L. 157/92 e art. 2 L.R. 21/93)

Fatto avvenuto in [redacted]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con decreto emesso dal Gip presso il Tribunale di Udine in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna l'odierno imputato veniva citato a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza dibattimentale di data 30 ottobre 2013, revocato il decreto opposto, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova: il Pm chiedeva di essere ammesso a provare i fatti di causa mediante l'esame dei testi indicati in lista ed esame imputato, la difesa chiedeva l'esame dei testi di lista.

Ammesse le prove richieste dalle parti con ordinanza resa ai sensi dell'art.495 c.p.p., all'udienza di data 11 aprile 2014 si procedeva all'esame di [REDACTED]

All'odierna udienza si procedeva all'esame del teste della difesa [REDACTED] indi le parti rinunciavano all'esame dell'imputato.

Veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti discutevano la causa concludendo come da verbale di udienza ed il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Dovrà essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierno imputato per il reato di rubrica.

M [REDACTED] R [REDACTED] sentito in dibattimento, ha riferito che in data 9 novembre 2011 verso le ore 11.00, mentre si trovava in servizio di vigilanza venatoria unitamente al collega S [REDACTED] in località "[REDACTED]" del Comune di [REDACTED] aveva notato un cacciatore che esercitava attività venatoria in compagnia di un cane.

Il teste ha precisato di essersi avvicinato per procedere ad un controllo; ha precisato che in tale istante il cacciatore, identificato nell'odierno imputato, aveva appoggiato il suo fucile ad un albero.

M [REDACTED] ha evidenziato che i documenti del cacciatore erano risultati in regola; il controllo era stato quindi esteso all'arma dell'odierno imputato, un fucile a caricamento manuale.

Dall'accertamento era emerso che all'interno del caricatore dell'arma potevano essere inseriti tra colpi; a quel punto erano stati fatti intervenire sul posto gli agenti della Polizia Provinciale, che avevano proceduto alla compiuta identificazione dell'imputato e al sequestro del fucile.

Il teste ha aggiunto che all'interno dello zaino dell'imputato vi era un riduttore, di quelli solitamente utilizzati per adattare i caricatori e limitare la loro capacità contenitiva.

S [REDACTED] S [REDACTED], che ha confermato in dibattimento la ricostruzione della vicenda fornita dal M [REDACTED], ha evidenziato che il controllo sulla capacità del caricatore dell'arma era stata eseguita prima dell'arrivo della Polizia Provinciale, chiedendo all'imputato di scaricare il fucile e di ricaricarlo, inserendo le cartucce nel serbatoio; attraverso tale operazione era stato possibile

verificare che all'interno del suddetto caricatore potevano essere inserite tre cartucce.

V. A. in servizio presso la Provincia di Udine, sentito in dibattimento ha ricordato che in data 9 novembre 2011 si era portato in località C. su richiesta di alcune guardie volontarie che avevano chiesto il suo intervento.

Il teste ha evidenziato che l'imputato era in possesso di un fucile con canna ad anima liscia, a ripetizione manuale ("a pompa") marca "Beretta" calibro 12; ha aggiunto di avere verificato che il caricatore del fucile era privo del previsto riduttore e, come evidenziato dai volontari, poteva contenere più di due cartucce. Gli operanti avevano pertanto proceduto al sequestro dell'arma e di tre cartucce cal.12 trovate nella disponibilità dell'odierno imputato.

Il teste della difesa A. V., titolare di un'armeria, sentito in dibattimento, ha descritto le caratteristiche tecniche dell'arma sequestrata all'odierno imputato, evidenziando che si tratta di un'arma con caricamento manuale.

Ricostruita nei termini che precedono la vicenda oggetto del presente procedimento, l'odierno imputato è stato citato a giudizio dinnanzi a questo Tribunale al fine di rispondere del reato di cui all'art.30, comma 1 lett.H) L.157/92 per avere esercitato la caccia utilizzando un fucile calibro 12 ad anima liscia predisposto ad incamerare quattro cartucce (mezzo vietato dall'art.13 della legge 157/92 e art.2 LR 21/93).

Si deve evidenziare che il caso oggetto del presente procedimento trova la sua specifica disciplina nell'art.13 legge 157/92 richiamato nel capo di imputazione, oltre che, in parte ed in maniera meno specifica, nell'art.2, comma 1, legge regionale 18 maggio 1993 n.21.

In effetti, l'unica disposizione contenuta nella citata legge regionale ed applicabile al caso in esame è quella di cui alla prima parte del comma 1 dell'art.2 che stabilisce che sul territorio del Friuli Venezia Giulia *"l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore a 12"*.

La norma non fa alcun riferimento alla capacità contenitiva del caricatore, questione affrontata (*"...purchè il relativo caricatore sia adattato..."*) solo nel comma 3, con una imposizione che si riferisce specificatamente solo ai fucili con canna ad anima liscia *"a ripetizione semiautomatica"* e quindi non estensibile al caso dei fucili a ripetizione (o caricamento) singolo manuale.

Il primo capoverso del comma 1 del citato articolo 2 si riferisce alla attività venatoria esercitata nella zona faunistica delle Alpi, e quindi non appare applicabile al caso in esame (l'imputato era stato controllato nella zona di [redacted], estranea alla zona faunistica delle Alpi).

Appare più specifica la disposizione del citato primo comma dell'art.13 L.157/92 che stabilisce che *"l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, da calibro non superiore a 12."*

Le altre disposizioni della norma citata non risultano applicabili al caso in esame: il primo capoverso del comma 1 si riferisce ai fucili con anima rigata; il comma 4 si riferisce alla attività venatoria esercitata nella zona delle Alpi.

tre
nto
su
ed
a
o

Fatta questa premessa, rimane da verificare se la locuzione "caricatore contenente" inserita nel citato art.13, comma 1, L.157/93 si riferisca alla astratta capacità contenitiva del caricatore o al contrario se si riferisca al concreto contenuto del caricatore; in altri termini si tratta di stabilire se la norma imponga che il caricatore sia in generale predisposto per non contenere più di due cartucce o se imponga solo che in concreto nel caricatore non vengano inserite più di due cartucce.

La poco felice redazione della deposizione impone, a parere di questo Tribunale, di orientare la sua interpretazione alla luce della ratio sottesa alla norma, come già evidenziato dalla Suprema Corte con la sentenza n.8480 del 17 giugno 1994 cui in questa sede ci si richiama.

La Corte ha infatti evidenziato che *"la disposizione dell'art.13, secondo cui l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi (a ripetizione o semiautomatico) con caricatore contenente non più di due cartucce va letta nel senso che il caricatore deve essere predisposto per contenere non più di due cartucce e non nel senso che sia sufficiente che in concreto ne contenga solo due; quest'ultima interpretazione, infatti, oltre ad essere in palese contrasto con la convenzione internazionale per la protezione degli uccelli adottata a Parigi il 18 ottobre 1950 e ratificata in Italia con legge 24 novembre 1978 n.812, finirebbe per vanificare lo scopo proprio dell'art.13 suddetto, che è quello di limitare il numero dei colpi che possono essere esplosi al di là del numero di cartucce in concreto contenute nel caricatore"*.

Le pur pertinenti osservazioni della difesa sulla necessità di una interpretazione sistematica della prima parte del comma 1 (riferita ai fucili con canna ad anima liscia) alla luce di quanto precisato nella seconda parte dello stesso comma (riferito ai fucili con canna ad anima rigata) così come modificato dalla Legge 116 del 2014 non appare convincente.

La citata disposizione del primo capoverso del comma 1, art.13, così come introdotto dalla legge citata, stabilisce che *"i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale"*; disposizione che, utilizzando la locuzione "non possono contenere" sembrerebbe riferirsi al contenuto concreto del caricatore e non alla sua astratta capacità contenitiva.

Se anche questa fosse la corretta interpretazione di tale disposizione, riferita ai fucili con anima rigata, si deve fondatamente ritenere che tale principio non risulterebbe affatto estensibile alla prima parte comma 1, riferito ai fucili con canna ad anima liscia, la cui diversa disciplina (rispetto ai fucili ad anima rigata) deve essere tutt'ora letta alla luce della citata sentenza della Corte.

"La non illogicità" delle sussistenze di diverse previsioni normative per disciplinare l'uso dei fucili ad anima liscia rispetto a quelle stabilite per disciplinare l'uso dei fucili ad anima rigata è stata già fortemente evidenziata

dalla Suprema Corte, che ha spiegato che la differenza nelle caratteristiche dei due tipi di fucili non può non tradursi nella loro differente disciplina normativa. La Corte, con sentenza pronunciata prima che fosse imposta una limitazione sul munizionamento anche per i fucili ad anima rigata, aveva evidenziato che *"i fucili ad anima liscia vengono abitualmente utilizzati con munizione spezzata a pallini che espandendosi a rosa hanno la capacità offensiva di colpire più bersagli contemporaneamente"* donde *"la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore delle armi ad anima liscia trovava la sua giustificazione nella volontà del legislatore di ridurre il numero dei colpi che il cacciatore può esplodere in sequenza e quindi di limitare la potenza distruttiva dell'arma"*... *"mente quelli ad anima rigata possono esplodere un unico proiettile a palla per volta, capace di colpire un unico bersaglio singolo anche di rilevanti dimensioni..."* (Cass.Pen., Sez.III, n.3316 del 1999).

Dal dibattimento è emerso che l'attività di accertamento condotta nei confronti dell'imputato, sulla quale hanno riferito i testi esaminati in dibattimento, aveva consentito di accertare che il fucile ad anima liscia, caricamento manuale, calibro 12, di cui era in possesso nell'esercizio della attività venatoria, poteva contenere più di due cartucce del caricatore; alla luce della disamina sopra riportata sulla corretta interpretazione della norma di cui alla rubrica, si deve pertanto ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato; valutati i criteri di cui all'art.133 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza è da ritenersi pena congrua quella di € 1.000,00 di ammenda, così determinata: (pena base € 1500,00 di ammenda, diminuita ad € 1000,00 di ammenda ex art.62 bis c.p.).

Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

L'arma e le cartucce in sequestro dovranno essere confiscate e trasmesse alla competente Direzione di Artiglieria.

Appare congrua l'assegnazione del termine di 45 giorni per il deposito della motivazione ex art.544, comma 3, avuto riguardo alle questioni trattate.

P. Q. M.

il Tribunale di Udine

in composizione monocratica

letti gli artt.533 e 535 c.p.p.

dichiara

[REDACTED] colpevole del reato di rubrica e concesse le generiche lo condanna alla pena di € **[REDACTED]** di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina confisca e trasmissione alla competente Direzione di artiglieria di quanto in sequestro.

Motivazione in gg.45

Così deciso a Udine, il 17/9/2014

Il Giudice
dott. Roberto Pecile